

**UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA**

L'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta riunitasi in assemblea in data 15 marzo 2025

PREMESSO CHE

- già nella precedente assemblea, l'Unione aveva assunto deliberazione che integralmente qui di seguito si ritrascrive:
- *“L'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta riunitasi in assemblea in data 15 febbraio 2025,*

PREMESSO CHE

- *la questione relativa all'effettiva applicabilità agli Ordini professionali, ivi incluso quello forense, delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici non è al momento stata risolta definitivamente;*
- *infatti ANAC, con delibera n. 687 del 28 giugno 2017, ha ritenuto gli Ordini Professionali soggetti al Codice dei contratti pubblici allora vigente (D.Lgs. n. 50/2016) in forza della loro asserita qualificazione come i) amministrazioni aggiudicatrici, in quanto rientranti nella nozione di enti pubblici non economici menzionata nell'art. 3, lett. a) del Codice stesso (attuale all. 1.1. del D.Lgs. n. 36/2023); e ii) come organismi di diritto pubblico ai sensi del diritto comunitario;*
- *il CNF, con opposto parere n. 26 del 24 maggio 2024, in relazione al quesito formulato da URCOFER - Unione Regionale dei Consigli degli Ordini forensi dell'Emilia Romagna -, ha invece ritenuto che “la risposta della soggezione o meno degli ordini professionali al Codice deve essere ricercata sulla base dei diversi riferimenti di diritto positivo rilevanti, oltre che sulla base dei principi generali, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata ed eurounitaria”.*
- *Rimandando così alla pronuncia della CGUE C-256/11 nella quale si specifica che gli Ordini non possono essere considerati, né organismi di diritto pubblico, né amministrazioni aggiudicatrici in conformità alla nozione posta dalla direttiva europea di riferimento;*

RITENUTO CHE

- *debba essere presa in considerazione anche la novella normativa apportata all'art. 2-bis del D.L. n. 101/2013, nel testo introdotto dal D.L. n. 75/2023 in forza del quale "(...) Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente";*
- *non possa essere intesa in senso contrario la sola pronuncia sul tema del TAR Lazio n. 7455/2024, nella quale si sostiene l'applicabilità del Codice dei contratti agli Ordini professionali, posto che le ragioni poste alla base di tale decisione non appaiono condivisibili, sia perché riferite ad una vicenda risalente al 2017 e, dunque, antecedente all'introduzione del summenzionato art. 2-bis, D.L. n. 101/2013, sia per le ragioni esposte nel citato parere del CNF a cui si fa integrale rinvio;*
- *come statuito all'art. 24 della L. n. 247/2012 di disciplina dell'Ordinamento Forense, gli Ordini degli Avvocati sono enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia regolamentare, patrimoniale e finanziaria, e non gravano sulla finanza pubblica, perché alimentati esclusivamente dai contributi degli iscritti e/o da entrate comunque di carattere non erariale;*
- *gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici comportano oneri e costi assai gravosi per l'Unione e per tutti gli Ordini facenti parte della stessa, imponendo un aggravio procedimentale che non ha ragione d'essere nei confronti di organismi che, come detto e come pacifico, non incidono in alcun modo sulla gestione di denaro pubblico;*
- *allo stesso modo non è dato di intendere quali ragioni giuridiche dovrebbero condurre all'applicazione agli Ordini Professionali della normativa pubblicistica relativa all'acquisto di beni, forniture e servizi, tanto più a fronte di una novella legislativa che, proprio tenuto conto della particolare natura degli Ordini stessi e della loro autonomia finanziaria, li ha espressamente esentati dal rispetto delle norme pubblicistiche, ove non (altrettanto espressamente) indicate come applicabili anche agli Ordini Professionali.*

RICHIAMATE

- *l'autorevole opinione del CNF e dei suoi rappresentanti e consulenti circa la non applicabilità della normativa in materia di contratti pubblici agli Ordini professionali forensi, come ribadita ancora recentemente dal Presidente del CNF in sede di apertura dell'anno giudiziario 2025 della Corte dei Conti;*
- *le iniziative di altri Ordini forensi, unanimi nel ritenere l'inapplicabilità del Codice dei contratti pubblici, iniziative tra le quali si segnalano le recenti deliberazioni dell'Unione Triveneta dello scorso 20 novembre 2024 e dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 16 gennaio 2025;*

DELIBERA

- *di continuare a ritenere non applicabili all'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta, come del resto a ciascuno dei Consigli degli Ordini Forensi componenti la stessa, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, in ragione del quadro normativo vigente come sopra richiamato;*
- *di fare salva la possibilità di utilizzare procedure ad evidenza pubblica commisurate alle proprie risorse organizzative ed economiche, in ogni caso garantendo sempre tempestività e trasparenza nell'affidamento e nella gestione dei contratti, anche nel rispetto di quanto disciplinato dalla normativa in tema di anticorruzione e trasparenza;*
- *di dare mandato alla Presidente di trasmettere la presente delibera al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro della Giustizia, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, alle Unioni regionali degli Ordini Forensi e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati d'Italia;*
- *di riservarsi di intraprendere ogni ulteriore iniziativa utile alla definizione della questione auspicando l'intervento diretto del Legislatore in via interpretativa e risolutiva a chiarimento di qualsivoglia residuo dubbio.*

Torino, 15 febbraio 2025

La Presidente Avv.ta Simona Grabbi"



- Dato atto che nel corso della riunione organizzata on line dal CNF – Rete Tesorieri tenutasi lo scorso 14 marzo 2025, avente ad oggetto, tra l'altro, la trattazione al punto 2 del “Correttivo codice contratti pubblici”, il referente dell'Ufficio Studi del CNF Avv. Prof. Nicola Cirillo, pur confermando l'interpretazione di cui sopra, ha in ogni caso consigliato “prudenzialmente” i Consigli dell'Ordine di dare applicazione al Codice dei Contratti Pubblici, riservando all'Ufficio Studi rappresentato il futuro invio di linee guida in proposito;
- considerato che, a fronte di detto intervento, sono state sollevate obiezioni, che si condividono, concernenti:
 - da un lato, sul piano più strettamente giuridico, la circostanza che il correttivo appalti di cui al D.Lgs. 31.12.2024, n. 209, non pareva - come non pare - aver introdotto modifiche riferite o riferibili espressamente agli Ordini Professionali, e/o comunque tali da legittimare un *revirement* come quello proposto;
 - dall'altro, sul piano pratico, le gravissime difficoltà per l'applicazione da parte dei Consigli dell'Ordine di detta normativa, in particolar modo nelle realtà più piccole (ma non solo), poiché, ad esempio prive di personale dirigenziale che possa legittimamente assumere la qualifica di RUP, e/o non certo preparate per l'accesso a piattaforme per l'ottenimento di CIG e/o per il successivo espletamento burocratico degli adempimenti dettati dalla normativa per gli appalti pubblici. Non risultando neppure percorribile il ricorso a stazioni appaltanti esterne (pur suggerito nel corso della riunione), anche solo (a tacer d'altro) per l'impossibilità di sostenerne economicamente i relativi costi;
- ritenuto che l'interpretazione e l'invito - pur se a titolo prudenziale - rivolti nel corso della suddetta riunione dei Tesorieri realizzano un quadro di notevole incertezza operativa e collidono con l'interpretazione in precedenza univocamente assegnata alla questione dallo stesso CNF, in conformità al riferito orientamento della scrivente Unione Regionale, come di altre numerose Unioni e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, circa l'inequivoca inapplicabilità del Codice dei Contratti Pubblici agli Ordini Professionali, per tutte le circostanze e le argomentazioni di cui sopra;
- valutato che è in programma l'evento organizzato a Bari dalla Fondazione dell'Avvocatura Italiana avente ad oggetto “Esperienze a confronto 2025 - Incontri per i Consigli

dell'Ordine", nell'ambito del quale già il primo giorno (27 marzo 2025) e nella prima di sessione di lavoro, è espressamente prevista la trattazione dell'argomento "Il codice dei contratti pubblici. L'affidamento di incarichi e l'applicabilità agli ordini professionali".

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RITENUTO

L'Assemblea dell'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta, all'unanimità,

DELIBERA

- di voler vivamente sensibilizzare il CNF, affinché si pronunci ed indichi un orientamento chiaro ed univoco in merito all'inapplicabilità agli Ordini Professionali delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, per le ragioni tutte di fatto e di diritto sopra evidenziate e per quelle altre ancora che meglio si riterrà di individuare;
- di invitare il CNF ad assumere ogni conseguente e ferma iniziativa nei confronti del Legislatore, del Governo, dell'ANAC e di ogni altra Autorità ritenuta competente, affinché venga chiaramente definita detta inapplicabilità;
- di inviare in via urgente copia della presente deliberazione al CNF ed a FAI affinché, già nel corso della prossima riunione a Bari, dedicata anche e da subito alla tematica in oggetto, venga con una sola voce inequivocabilmente chiarito il motivato orientamento in proposito delle massime rappresentanze dell'Avvocatura Italiana, nell'auspicato senso di cui sopra.

Torino, 15 marzo 2025

La Presidente dell'Unione Regionale
del Piemonte e della Valle D'Aosta
Avv.ta Simona Grabbi

